

## **Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein**

Concluso il 28 novembre 1994  
Entrato in vigore il 1° gennaio 1995  
(Stato 8 luglio 2003)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,*

in esecuzione del Trattato del 28 ottobre 1994<sup>2</sup>, stipulato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concernente l'IVA nel Principato del Liechtenstein, detto qui appresso «Trattato»,

hanno deciso di concludere un Accordo e hanno designato a questo scopo loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

### **Art. 1**           Diritto applicabile

(1) Il Principato del Liechtenstein assume nel suo diritto interno le prescrizioni della legislazione svizzera in materia di prelievo dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità delle seguenti disposizioni.

(2) La legislazione concernente l'imposta sul valore aggiunto determinante nel Principato del Liechtenstein al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo è menzionata nell'Allegato I al presente Accordo. Modificazioni e complementi dell'Allegato I sono effettuati secondo la procedura prevista all'articolo 1 capoverso 2 del Trattato.

(3) In sintonia con l'obiettivo d'applicazione uniforme del diritto relativo all'imposta sul valore aggiunto, sono previste nel Liechtenstein sanzioni commisurate almeno alle pene previste dal diritto svizzero per infrazioni paragonabili.

RU 1996 1217

<sup>1</sup> Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RS 0.641.295.142

**Art. 2** Campo d'applicazione

I territori definiti come territorio nazionale da ciascuno degli Stati contraenti costituiscono il territorio comune d'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per i due Stati contraenti; tutti gli altri territori sono territori esteri.

**Art. 3** Imprese unite e imprese intermedie

(1) L'imposizione di gruppo non è applicabile oltre frontiera.

(2) Nell'ambito della tassazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, le succursali e gli stabilimenti d'impresa gestiti dai contribuenti vengono attribuiti alla loro sede principale. In singoli casi motivati, le Amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti possono convenire una deroga.

**Art. 4** Deduzione dell'imposta precedente

La deduzione dell'imposta precedente è riconosciuta sul territorio comune d'applicazione.

**Art. 5** Competenza

(1) L'imposta sulle operazioni effettuate da contribuenti con sede nel Principato del Liechtenstein è prelevata dall'Amministrazione delle contribuzioni di questo Stato; l'imposta sulle operazioni effettuate da contribuenti con sede nel rimanente territorio d'applicazione è prelevata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera.

(2) L'imposta sulle importazioni di beni è prelevata nel territorio d'applicazione comune dall'Amministrazione federale delle dogane secondo le prescrizioni enumerate nell'Allegato II del presente Accordo. Modificazioni e complementi dell'Allegato II sono apportate, ad eccezione della legislazione doganale, secondo la procedura prevista dall'articolo 1 capoverso 2 del Trattato.

**Art. 6** Prassi amministrativa e registro dei contribuenti

(1) Le Amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti utilizzano Istruzioni, circolari e moduli a contenuto uniforme.

(2) Le Amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti applicano una nomenclatura e sistemica uniformi nell'attribuzione dei contribuenti al corrispondente ramo economico.

**Art. 7** Cassa comune per le entrate IVA

(1) Le entrate IVA realizzate all'interno degli Stati contraenti e alle frontiere affluiscono in una cassa comune, da istituirsi presso il Dipartimento federale delle finanze applicando criteri uniformi.

(2) Ogni Stato contraente riceve dalla cassa comune le entrate IVA realizzate nel rispettivo Stato, corrispondenti al consumo effettivo di merci e prestazioni di servizi

all'interno del territorio d'applicazione dell'IVA. Le spese di riscossione di entrambi gli Stati contraenti verranno portate precedentemente in deduzione aritmetica. I dettagli sono contenuti nell'Allegato III al presente Accordo.

**Art. 8** Ripartizione delle entrate IVA

(1) Le entrate IVA secondo l'articolo 7 capoverso 2 vengono ripartite ogni anno fra i due Stati contraenti in conformità del metodo di ripartizione previsto nell'Allegato III al presente Accordo.

(2) Nel corrente anno fiscale verranno effettuati trimestralmente pagamenti nell'ordine di un quarto dell'effettiva partecipazione del rispettivo Stato contraente riferita all'anno fiscale precedente.

(3) Se, in relazione al rimborso di imposte precedenti, sorgessero difficoltà di liquidità, gli Stati contraenti possono chiedere l'ottenimento di un importo della cassa comune. I dettagli sono contenuti nell'Allegato III al presente Accordo.

**Art. 9** Assistenza reciproca

(1) Le Amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza nell'espletamento dei loro compiti; esse si mettono gratuitamente a disposizione le Istruzioni, le decisioni di principio, i moduli, gli opuscoli e i documenti giustificativi appropriati.

(2) Le Amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti si comunicano reciprocamente le informazioni che possono avere importanza in relazione ad auto-tassazioni inesatte, incomplete o che possono dar adito a dubbi, nella misura in cui concernono gli interessi dell'altro Stato contraente.

(3) Per il controllo della tassazione e della riscossione dell'IVA nei casi previsti dall'articolo 3 capoverso 2 e per il controllo delle deduzioni dell'imposta precedente, a richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera determinate transazioni possono essere verificate da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein sul suo territorio nazionale e viceversa, a richiesta dell'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein, l'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera può verificare determinate transazioni sul proprio territorio nazionale.

(4) Le contestazioni sulla reciproca assistenza fra le Amministrazioni delle contribuzioni dei due Stati contraenti dovranno essere sottoposte alla Commissione mista. In caso di mancato consenso, le controversie dovranno essere composte per via diplomatica.

**Art. 10** Protezione dei dati

(1) I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all'esecuzione del presente Accordo.

(2) I dati personali, comunicati reciprocamente dai due Stati contraenti e necessari per l'esecuzione del presente Accordo, devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti nei due Stati contraenti.

A tale scopo:

- a. lo Stato contraente che ne fa richiesta può utilizzare i dati soltanto ai fini previsti dall'Accordo;
- b. su richiesta di uno degli Stati contraenti, l'altro fornisce informazioni sull'utilizzazione dei dati comunicati;
- c. i dati comunicati possono essere elaborati soltanto dalle autorità cui spetta l'esecuzione del presente Accordo.

(3) I dati personali comunicati devono essere conservati solo finché servono allo scopo per il quale sono stati raccolti.

(4) Gli Stati contraenti si impegnano a registrare la comunicazione, il ricevimento e la trasmissione di dati personali nonché a proteggere gli stessi da un trattamento abusivo mediante adeguate misure tecniche ed organizzative. Le autorità degli Stati contraenti competenti per la protezione dei dati esaminano l'elaborazione dei dati personali comunicati.

(5) Alla persona interessata devono essere fornite, su richiesta, informazioni sui dati esistenti sulla sua persona nonché sull'utilizzazione prevista. Non vi è obbligo di dare informazioni nella misura in cui l'interesse pubblico a non fornire l'informazione sia preminente rispetto all'interesse della persona a ricevere detta informazione.

#### **Art. 11** Potere giurisdizionale del Tribunale federale

In quanto alle questioni giuridiche, le decisioni prese in ultima istanza da un tribunale del Liechtenstein in merito a prescrizioni di diritto materiale concernenti l'IVA possono essere deferite in via di ricorso amministrativo al Tribunale federale svizzero, entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione. La procedura è disciplinata dal diritto svizzero. Sono eccettuate dall'impugnazione le decisioni di diritto penale in materia fiscale.

#### **Art. 12** Commissione mista

(1) I due Stati contraenti istituiscono una Commissione mista per trattare questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del Trattato e del presente Accordo governativo.

(2) La Commissione mista è composta di tre membri della Svizzera e di tre membri del Liechtenstein che possono aggregarsi periti.

(3) La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all'anno. Ogni presidente di delegazione può, a domanda del presidente dell'altra delegazione, convocare la Commissione in una seduta che, a sua richiesta, dovrà aver luogo al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta.

(4) La Commissione mista adotta un regolamento interno.

### **Art. 13** Tribunale arbitrale

(1) Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso, tenuto conto che ogni Stato contraente nomina un membro e che i due membri designano di comune intesa il cittadino di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai governi degli Stati contraenti. I membri sono nominati entro un termine di due mesi, il presidente entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all'altro che intende sottoporre la vertenza ad un Tribunale arbitrale.

(2) Se i termini menzionati nel capoverso 1 sono disattesi e in mancanza di un altro Accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un'altra ragione, il vicepresidente deve provvedere alla designazione. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure anch'egli è impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, provvede alla designazione.

(3) Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra i due Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell'arbitro che ha designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua procedura.

### **Art. 14** Entrata in vigore e durata di validità

(1) Il presente Accordo entra in vigore il medesimo giorno d'entrata in vigore del Trattato.

(2) Il presente Accordo è valido fintantoché rimane in vigore il Trattato.

*In fede di che*, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 28 novembre 1994.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
Otto Stich

Per il  
Principato del Liechtenstein:  
Mario Frick

**Allegato I<sup>3</sup>**

Gli articoli 1, 3 capoversi 1 e 2, gli articoli 5–11, 13–15, 17, 18, 19 capoversi 1, 2 e 4, gli articoli 20, 21 capoverso 1 prima frase, capoversi 2 e 3, gli articoli 22–51, 59, 83, 90, 93, 94, 95 capoverso 1 prima frase e capoverso 2, nonché l'articolo 96 della legge federale del 2 settembre 1999<sup>4</sup> concernente l'imposta sul valore aggiunto, comprese le relative ordinanze esecutive.

**Allegato II<sup>5</sup>**

Gli articoli 72–82 e 84 della legge federale del 2 settembre 1999<sup>6</sup> concernente l'imposta sul valore aggiunto.

**Allegato III**

1. Il metodo di ripartizione e le spese di riscossione determinanti saranno aggiunti al presente Accordo nel corso del mese di ottobre 1995, dopo aver analizzato le entrate IVA realizzate nei primi due trimestri di riscossione.
2. La regolamentazione dei versamenti alla cassa comune secondo l'articolo 8 capoverso 3 del presente Accordo dovrà essere definita al più tardi entro il 31 marzo 1995.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta la modificazione approvata dalla Commissione mista il 21 gen. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2003** 1907).

<sup>4</sup> RS **641.20**

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta la modificazione approvata dalla Commissione mista il 21 gen. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2003** 1907).

<sup>6</sup> RS **641.20**

**Scambio di lettere del 28 novembre 1994**

Il Presidente  
della Confederazione Svizzera

Berna, 28 novembre 1994

Onorevole  
Dr. Mario Frick  
Capo del Governo  
9490 Vaduz

Signor Capo del Governo,

Con riferimento all'Accordo, concluso il 28 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein (detto «Accordo»), ho l'onore di comunicarle:

Nel quadro della reciproca assistenza prevista dall'articolo 9 capoverso 1 dell'Accordo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni trasmette all'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein per una presa di posizione le decisioni, rese anonime, emesse dalla Commissione federale in materia di contribuzioni, e l'Amministrazione federale delle contribuzioni impugna se del caso il ricorso di diritto amministrativo innanzi al Tribunale federale.

Gradisca, signor Capo del Governo, l'espressione della mia alta considerazione.

Otto Stich

Governo del Principato del Liechtenstein  
Il Capo del Governo

Vaduz, 28 novembre 1994

Onorevole  
Presidente della Confederazione  
Otto Stich  
3003 Berna

Onorevole Presidente,

Con riferimento all'Accordo, concluso il 28 novembre 1994 tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein (detto «Accordo»), ho l'onore di comunicarle:

Nel quadro della reciproca assistenza prevista dall'articolo 9 capoverso 1 dell'Accordo, l'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein trasmette all'Amministrazione federale delle contribuzioni svizzera per una presa di posizione le decisioni, rese anonime, emesse dalla Commissione in materia di contribuzioni rispettivamente dall'Istanza di ricorso Amministrativo, e l'Amministrazione delle contribuzioni del Liechtenstein impugna se del caso il ricorso di diritto amministrativo innanzi al Tribunale federale.

Gradisca, Onorevole Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

Mario Frick